

FALLIMENTO MARMI TRE ESSE S.A.S. DI SERGIO MICHELE & C.
N. 59/2019 R.G. FALL.
CON SEDE LEGALE IN ANDRIA A VIA PASUBIO N. 36
- CODICE FISCALE 04324520727 -
FALLIMENTO.MARMITREESSE@PEC.IT

Molfetta, 24 dicembre 2019

AI SIGNORI CREDITORI

AVVISO COMUNICATO A MEZZO PEC

OGGETTO: **Fallimento MARMI TRE ESSE S.A.S. di Sergio Michele & C. – n. 59/2019 r.g. fall.**
con sede legale in Andria a via Pasubio n. 36 - Codice Fiscale 04324520727

Avviso ai creditori ai sensi dell'art. 92 R.D. 16.03.1942 N° 267.

*

In adempimento del disposto dell'art. 92 l. fall. comunico che il Tribunale di Trani, con sentenza in data 10/12/2019 n. 59, ha dichiarato il fallimento della società MARMI TRE ESSE S.A.S. di Sergio Michele & C. – con sede legale in Andria a via Pasubio n. 36 - Codice Fiscale 04324520727.

Giudice delegato è stato nominato il dott. Giuseppe Gustavo Infantini, e curatore il sottoscritto avvocato.

L'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo avrà luogo, avanti il Giudice Delegato, il giorno 26 marzo 2020, alle ore 9:30.

Le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui sopra e quindi entro il giorno 25/02/2020 unitamente ai relativi allegati, a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificato fallimento.marmitreesse@pec.it.

Ogni altra diversa trasmissione del ricorso e degli allegati renderà irricevibile la domanda. Unica eccezione è costituita dal deposito in cancelleria, in originale, dei titoli di credito.

Nella stessa domanda i creditori dovranno necessariamente indicare un proprio domicilio PEC (che non deve necessariamente essere intestato al creditore), al quale il ricorrente desidera ricevere ogni futura comunicazione inerente la procedura, in assenza del quale ogni successiva comunicazione sarà effettuata mediante deposito cartaceo in cancelleria fallimenti del Tribunale di Trani. I creditori sono, altresì, tenuti a comunicare al Curatore ogni eventuale variazione dell'indirizzo PEC.

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, sono considerate tardive a norma dell'art. 101 l. fall.

Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

Nei termini indicati, il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo deve essere presentato con le medesime modalità previste per il ricorso tempestivo.

Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare, del Giudice Delegato al quale saranno dirette nonché le generalità del creditore (nome e cognome ovvero denominazione sociale, numero di codice fiscale e partita I.V.A.);

2) la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo, oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle successive comunicazioni. In difetto di tale indicazione tutte le comunicazioni e le notificazioni successive si effettueranno presso la Cancelleria del Tribunale.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 di cui sopra. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4, il credito è considerato chirografario.

Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato, in regola con le vigenti disposizioni fiscali (in particolare, gli effetti cambiari devono essere allegati in originale), tuttavia i documenti non presentati con la domanda potranno essere depositati sino dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

I creditori che siano lavoratori subordinati dovranno evidenziare quanto richiesto per retribuzioni arretrate, quanto per Tfr e per mancato preavviso avendo cura di fornire tutti i giustificativi e i conteggi dettagliati.

Le imprese artigiane, per ottenere l'ammissione al privilegio, dovranno allegare documentazione adeguata (certificato di iscrizione all'albo rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data recente, copia dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni Iva relative all'anno in cui sono sorte le ragioni del credito e ai due precedenti, copia del libro matricola).

Gli istituti di credito dovranno allegare alla domanda copia del contratto di conto corrente e gli estratti del conto corrente dell'ultimo anno.

Qualsiasi ulteriore informazione ed eventuali specifiche indicazioni riguardo la presentazione dei documenti giustificativi necessari alla valida presentazione del ricorso possono essere richieste al sottoscritto curatore.

Coloro che vantano diritti sulle cose mobili o immobili del fallito è opportuno che presentino domande separate per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.

FALLIMENTO MARMITRE ESSE S.A.S. DI SERGIO MICHELE & C.

N. 59/2019 R.G. FALL.

CON SEDE LEGALE IN ANDRIA A VIA PASUBIO N. 36

- CODICE FISCALE 04324520727-

FALLIMENTO.MARMITREESSE@PEC.IT

Con la domanda di rivendica o di restituzione è possibile chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Qualora tali beni non siano stati acquisiti all'attivo della procedura è possibile chiedere l'ammissione al passivo per il controvalore che le cose avevano alla data di dichiarazione del fallimento. Nel caso in cui il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione sia cessato dopo l'apposizione dei sigilli o sia stato perso dal curatore dopo l'acquisizione è possibile chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa in prededuzione.

Ciascun creditore può fornire la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori, che verrà nominato entro trenta giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 l. fall.

Il progetto di stato passivo sarà depositato in cancelleria del Tribunale e trasmesso ai creditori almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'art. 93, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Ai fini di un sollecito svolgimento della procedura, si invitano i creditori a far pervenire allo scrivente ogni notizia sulla società fallita e/o sui rapporti con la stessa intrattenuti, ritenuta utile per il recupero dei crediti, per la ricostruzione del patrimonio e per individuare i soggetti responsabili del dissesto.

Chiunque fosse in possesso di beni, attrezzature o altro di proprietà della fallita è tenuto a darne immediata comunicazione alla curatela.

Distinti saluti.

Avv. Francesco Logrieco